



Berna, 13 febbraio 2019

Destinatari:

Partiti

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Cerchie interessate

Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) («Sviluppo dell'acquis di Schengen») e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

Il 13 febbraio 2019, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate:

- sul recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); e
- su una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI).

La consultazione si concluderà il **20 maggio 2019**.

L'ETIAS è un sistema automatizzato di autorizzazione ai viaggi analogo all'Electronic System for Travel Authorization (ESTA) statunitense. I cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo del visto che desiderano entrare nello spazio Schengen in vista di un soggiorno breve devono (salvo rare eccezioni) sollecitare online un'autorizzazione ai viaggi ETIAS sottostante a tassa (7 euro) prima ancora di mettersi in viaggio.

L'autorizzazione ai viaggi dura tre anni. I dati forniti dai richiedenti nel quadro della richiesta di autorizzazione ai viaggi sono sottoposti a una procedura di verifica in gran parte automatizzata. In questo contesto i dati sono confrontati con quelli contenuti nei sistemi d'informazione Schengen e con l'elenco di controllo ETIAS allo scopo di individuare eventuali rischi sotto il profilo della sicurezza, dell'immigrazione irregolare o della salute pubblica. Questo esame preliminare garantisce una maggiore efficacia dei controlli alla frontiera e consente di colmare le lacune in termini di informazioni o di sicurezza.

Di per sé l'autorizzazione ai viaggi ETIAS non dà diritto all'ingresso. Costituisce una nuova condizione per l'ingresso nello spazio Schengen di cittadini di Paese terzo esentati dall'obbligo del visto, i quali, se sprovvisti della necessaria autorizzazione, si vedono pertanto negare l'ingresso. Prima del viaggio le imprese di trasporto aereo



devono sincerarsi che i passeggeri siano in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida.

Il regolamento ETIAS contiene disposizioni direttamente applicabili. Alcuni punti vanno tuttavia concretizzati nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA).

È inoltre proposta una modifica temporanea della LStrI volta a indicare espressamente che la nuova legge del 28 settembre 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS) si applica al trattamento dei dati del sistema informazione visti (VIS) e del sistema di ingressi/uscite (EES) da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nella sua veste di autorità designata. Questa modifica sarà abrogata con l'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati rivodata.

Con la presente vi sottoponiamo per presa di posizione l'avamprogetto di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento UE nonché la modifica della LStrI.

La documentazione posta in consultazione è disponibile all'indirizzo:
<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere i Vostri pareri se possibile in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sandrine.favre@sem.admin.ch ed helena.schaer@sem.admin.ch

Per domande ed eventuali informazioni sono a disposizione la signora Sandrine Favre (sandrine.favre@sem.admin.ch, tel. 058 465 85 07) e la signora Helena Schaer (helena.schaer@sem.admin.ch, tel. 058 465 99 87).

Distinti saluti

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale